



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE AREA CAMPER DEL COMUNE DI ORTUCCHIO fino al 31.12.2025.

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso una sala della residenza comunale, con la presente scrittura privata non autenticata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice Civile,

FRA I SOTTOSCRITTI

1) Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per la carica in essere in questo Comune di Ortucchio, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto C.F. e P.I. 00212110662, che rappresenta;

e

2) Sig. _____ nato a _____ () il giorno _____ residente a _____ () in Via _____, _____ - C.F. _____, in qualità di _____ a ciò autorizzato in virtù delle proprie norme statutarie e dell'atto costitutivo, di qui di seguito denominato concessionario.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva stabilito di affidare a _____, la gestione dell'area camper del Comune di Ortucchio, per l'espletamento di iniziative come da progetto di gestione presentato al protocollo di questo Ente in data _____, al numero _____ fino al 31.12.2025;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura di sosta al servizio del turismo locale, denominata brevemente "Area Camper" ubicata in Ortucchio – via Circonfucense.

L'area è soggetta alla disciplina dettata:

-Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";

-Decreto del presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";

-Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area Camper adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 41 del 26.11.2022

In particolare, tale area è riservata esclusivamente alla sosta temporanea e al soggiorno di camper per un periodo non superiore a 72 ore.

Art 2- Descrizione dell'impianto



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

L'area, di cui il Comune è proprietario, è sita in via Circonfucense. E' costituita da n.11 piazzole di metri (8,00 x 5,00). La stessa è dotata di illuminazione e di allacci elettrici e approvvigionamento dell'acqua.

Art 3 . Requisiti soggettivi del concessionario

I soggetti affidatari della gestione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Ditta individuale, società commerciali cooperative associazioni senza scopo di lucro, consorzi e raggruppamenti, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in argomento o attività attinenti.

Art 4 durata della concessione

L'affidamento in concessione del servizio previsto dal presente Avviso avrà decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione per una durata di 2 anni e fino al 31.12.2025. Potrà essere rinnovato una sola volta, a totale discrezione dell'amministrazione, per un periodo ulteriore di due anni.

Art. 5 Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

-La gestione della struttura, che dovrà essere svolta garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità della struttura stessa e dei relative servizi, restando, pertanto, a carico del concessionario la responsabilità dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza dell'intero complesso in uso;

-la pulizia periodica di tutti gli spazi dell'area concessa, includendo altresì la pulizia delle griglie e canali di scolo acque, sfalcio erba, rimozione infestanti, ecc...

-la manutenzione ordinaria dell'area oggetto di concessione (ad esempio: riparazione elementi fissi quali fontane, griglie, accessi, sostituzione lampade, svuotamento periodico della vasca di scarico reflui, ecc..)

-La manutenzione del fondo dell'intera area

-L'apertura e la chiusura dell'area camper secondo quanto sancito all'art 5 del presente avviso

-Le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contribute previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;

-l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'utilizzazione dell'area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti.

-Tutti I titoli amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività;

-la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo art 12

-il servizio di ricevimento e quello di sorveglianza, garantendo altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela e protezione dei dati personali ex Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196;

-gli adempimenti inerenti al soccorso;

-la corresponsione del canone annuo prestabilito allo scadere di ogni anno di gestione: l'individuazione del responsabile dell'area di sosta camper attrezzata, quale referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e degli organi di protezione civile.

Il concessionario, al termine di ogni anno di gestione, dovrà presentare al Comune di Ortucchio un report contenente i dati relativi all'utilizzo delle piazzole.

Art. 6 Il personale



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

Il concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento dell'area sosta camper con proprio personale. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

Art 7. Responsabilità

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza opportunità di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Art.8 Oneri a carico del Comune

Al Comune di Ortucchio compete la manutenzione straordinaria della struttura consegnata al gestore. L'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale degli interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivate da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del medesimo o di terzi fornitori. Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale potrà rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

Art 9 Corrispettivo

Il corrispettivo da corrispondere al Comune, posto a base di gara, è fissato in euro 200,00 annui. Su tale corrispettivo dovranno essere presentate offerte in aumento. Non sono ammesse offerte al ribasso. Al corrispettivo risultante dell'esito di gara verrà applicata l'IVA ai sensi di legge e sarà oggetto di aggiornamento ISTAT a decorrere dalla seconda annualità.

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario al Comune in un'unica soluzione entro il 31 DICEMBRE di ogni anno.

Art.10 Introiti

Al concessionario spettano gli introiti derivanti dalla gestione della struttura. Le tariffe da applicare saranno individuate direttamente dal gestore trattandosi di attività commerciale

Art. 11 Pubblicità

Il concessionario potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno della struttura nel rispetto della vigente normativa ed in conformità ai regolamenti comunali.

Art 12.Osservazioni di Leggi e Regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza, e di tutela dell'ambientale.

Art 13 vigilanza e controlli

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio.



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

Art 14 divieto di sub concessione

E' fatto divieto al concessionario di cedere tutto o in parte la gestione dell'attività, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.

Art 15. Esecuzione d'ufficio

Nel caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni previste dalla convenzione, il concedente, dopo aver formalmente intimato al concessionario l' adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio rivalendosi sul concessionario per eventuali oneri finanziari sostenuti.

Art.16 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della gestione, con Maggiore oneri per il Comune. Al recesso potrà pervenirsi solo dopo aver contestato l'addebito ed asaminato le eventuali controdeduzioni.

E' comunque causa di risoluzione del contratto:

- la dichiarazione di fallimento del giudicatario
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

Art 17 Spese del contratto

Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura private. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese accessorie, se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, bolli, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del concessionario.

Art 18 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Avezzano.

Art 19. Allegati al contratto

Si allega il regolamento per l'utilizzo dell'area.